

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XII legislatura

N. 39

22 aprile 2026

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO) PER INCREMENTARE L'OFFERTA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E QUALIFICARE L'OSSERVATORIO REGIONALE DEL SISTEMA ABITATIVO

Oggetto assembleare n.2430

RELAZIONE

I due articoli di legge proposti sono volti ad integrare le disposizioni della Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo", con i seguenti obiettivi.

1. L' articolo 1 integra il contenuto dell'articolo 16 "Osservatorio regionale del sistema abitativo", con un nuovo comma, che prevede di potenziare l'Osservatorio in questione attraverso la banca dati prodotta dall'utilizzo da parte di Comuni e soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di un sistema informativo integrato. Tale sistema informativo è finalizzato a facilitare l'attività di gestione delle ACER, degli altri enti gestori e dei Comuni, riducendo costi di funzionamento e di integrazione con l'Osservatorio regionale. L'utilizzo del sistema informativo dell'edilizia residenziale pubblica da parte dei soggetti gestori e dei Comuni consentirà di popolare automaticamente i dati dell'Osservatorio regionale e di mantenerlo costantemente aggiornato e quindi di assolvere, senza ulteriore trasmissione di dati, al debito informativo che i Comuni e soggetti gestori hanno nei confronti della Regione Emilia-Romagna. L'Osservatorio potrà quindi acquisire tutti gli elementi di conoscenza per lo sviluppo delle politiche regionali e la migliore gestione del patrimonio ERP. Con delibera della Giunta regionale saranno stabilite le funzionalità e le modalità di utilizzo del sistema.
2. L' articolo 2 è volto ad integrare il contenuto dell'articolo 20 (Ambito di applicazione) del Titolo III (Gestione degli alloggi di ERP) della LR 24/2001 al fine di:
 - nel comma 5 bis, integrare i criteri di determinazione dei canoni calmierati degli alloggi di edilizia residenziale sociale, temporaneamente sottratti all'ERP, o quelli sfitti delle ACER da utilizzare a fini ERS, specificando che tali canoni devono essere opportunamente ribassati rispetto ai valori di mercato e prevedendo che i criteri di calcolo saranno definiti mediante atto di Giunta;
 - nel comma 5 quater (aggiunto), chiarire che il programma di recupero del patrimonio di ERP non utilizzato di cui ai commi 5 bis e 5 ter, è applicabile anche al patrimonio delle Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER) utilizzabile ai fini di ERS. Tale previsione deriva dalla necessità di mettere in valore tutto il patrimonio pubblico non utilizzato, non solo di proprietà comunale, ma anche quello delle ACER per accrescere la

disponibilità di alloggi in risposta alla forte domanda abitativa;

- nel comma 5 quinquies (aggiunto), consentire alla Giunta regionale di disporre l'estensione delle misure previste per le ACER anche agli interventi operati da altri enti pubblici per il recupero o la realizzazione di alloggi in loro proprietà, da utilizzare come alloggi di ERS secondo la stessa disciplina relativa agli alloggi delle ACER di cui all'art. 11, comma 3 quater.

Si prevede l'entrata in vigore immediata, in considerazione dell'urgenza delle misure attuative.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1****Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2001**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), è inserito il seguente comma:

"2 bis. La Regione mette a disposizione dei Comuni e dei soggetti gestori degli alloggi di ERP il sistema informativo integrato del patrimonio di ERP che consente l'analisi continua di tutte le fasi di gestione e assegnazione. Il sistema costituisce la banca dati unica regionale dell'Osservatorio di cui al comma 1 e dell'Anagrafe di cui all'articolo 17 ed assolve automaticamente al debito informativo di cui al comma 3, dell'articolo 17. La Regione, i Comuni e i soggetti gestori sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti, nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le funzionalità e le modalità di utilizzo del sistema."

Art. 2**Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001**

1. Al comma 5 bis dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole "canone determinato in base ai costi di investimento e di gestione dell'intervento, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 6" e prima dell'ultimo periodo "Al termine del programma gli alloggi sono destinati all'ERP", sono aggiunte le seguenti parole:

" , ovvero determinato applicando le riduzioni rispetto al canone di mercato definite dalla Regione con delibera della Giunta regionale."

2. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 20, sono aggiunti i seguenti due commi:

"5 quater. I programmi di recupero o di riqualificazione di cui al comma 5 bis possono interessare anche gli immobili di edilizia residenziale e di edilizia non residenziale delle ACER di cui all'articolo 40, comma 2 bis se destinati alla realizzazione di alloggi di ERS. Al termine dei programmi, a fronte del rientro dell'investimento concesso mediante il versamento dei canoni alla Regione, gli alloggi entrano temporaneamente nella disponibilità dei Comuni territorialmente competenti tramite convenzione per

l'assegnazione in ERP o in ERS secondo quanto previsto all'art. 11, comma 3 quater.

5 quinquies. La Regione può inoltre stabilire l'estensione delle misure di cui al comma 5 bis agli interventi operati da altri enti pubblici per il recupero o la realizzazione di alloggi di loro proprietà, da utilizzare come alloggi di ERS secondo la medesima disciplina relativa agli alloggi di ERS delle ACER di cui all'art. 11, comma 3 quater."

Art. 3

Entrata in vigore immediata

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

